

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINI, ARNONE, FORMICA e FOSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1969

Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 luglio 1966, n. 574, modificando il procedimento della scelta degli insegnanti della scuola elementare, si proponeva, innanzi tutto, di immettere gradualmente nel ruolo gli insegnanti elementari idonei, incominciando dai più anziani, e, in via del tutto transitoria, anche quelli che avessero prestato un lungo servizio scolastico con qualifica di « buono ».

Alla sua applicazione è, invece, accaduto:

1) che la gran parte degli idonei anziani non sono stati affatto immessi nel ruolo;

2) che la quasi totalità dei non idonei, che hanno usufruito del concorso speciale, sono stati immessi nel ruolo;

3) che i nuovi idonei, compresi quelli provenienti dal concorso speciale, essendo stato loro valutato il servizio scolastico prestato, al momento della conseguita idoneità, hanno superato, nella graduatoria provinciale permanente, tutti gli idonei divenuti tali antecedentemente in un regolare concorso, anche se con un maggior numero di anni di servizio scolastico prestato, ma non valutato ai sensi della citata legge n. 574;

4) che anche quelli che diverranno idonei supereranno gli idonei anche più an-

ziani perchè saranno loro valutati, al momento del conseguimento dell'idoneità, tutto il servizio scolastico prestato e tutti i titoli di cultura posseduti.

Tali assurdità applicative o pratiche conseguono dalla palese violazione di alcuni principi generali giuridico-costituzionali che vietano la « diversità di trattamento » (articolo 51 della Costituzione) e statuiscono la « parità di diritti » (articolo 3 della Costituzione), nonchè dalla mancata applicazione, nella formazione della lacunosa legge n. 574, di un principio giuridico equilibratore: *prior in tempore, potior in jure*.

Infatti, il non aver tenuto conto dell'intero servizio scolastico prestato e di tutti i titoli di cultura di tutti gli idonei sia vecchi che nuovi, al momento dell'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente, prescindendo dalle disparità di giudizio delle numerose commissioni provinciali, ha determinato tali violazioni giuridico-costituzionali ed enormi ingiustizie.

Ora, gli idonei più anziani, a causa di alcune norme agiuridiche della citata legge n. 574, non solo hanno dovuto subire l'umiliazione di gravi sperequazioni ma, pur aven-

do, con la conseguita idoneità, aspettative legittime pozziori, non saranno mai immessi nel ruolo se non sarà creata una graduatoria provinciale ad esaurimento con la conseguente valutazione, in fase di nuova formazione, di tutto il servizio scolastico prestato, di tutti i titoli di cultura posseduti, oltre al punteggio di merito, nei confronti di tutti i concorrenti idonei alla data del 1° ottobre 1968.

La inutilità della ripetizione di concorsi su concorsi, la precedenza dell'idoneità conseguita, le ingiustizie sinora subite giustificano, anzi rendono assolutamente indilazionabile la creazione di una nuova graduatoria provinciale ad esaurimento per tutti gli insegnanti elementari idonei alla data del 1° ottobre 1968.

La formazione di altra graduatoria provinciale permanente crea i presupposti e la certezza per una graduale e giusta immissione nel ruolo degli altri idonei dopo il 1° ottobre 1968. Ma detta graduatoria provinciale permanente dovrà diventare « ad esaurimento » non appena tutti gli idonei dell'altra graduatoria saranno immessi nel ruolo.

Si è, inoltre, proposto, con l'articolo 3 del disegno di legge, un concorso speciale riservato da bandirsi ogni biennio, perchè, se erano valide tutte le considerazioni che giustificarono, in via transitoria, il bando di un concorso speciale per determinati insegnanti elementari con precisi requisiti (articolo 8 della legge n. 574), non si vede perchè non si sia provveduto o perchè non si debba, almeno ora, provvedere ugualmente (articolo 51 della Costituzione) per gli altri insegnanti elementari che, nel frattempo, hanno

maturato, o matureranno, gli stessi requisiti.

Si instaura, così, una nuova parte programmatica con il concorso speciale riservato che — pur innovando parzialmente la disciplina dei nuovi concorsi magistrali seguendo sempre criteri di scelta, di selezione e principi didattici costanti — ubbidisce anche a criteri giuridici di perequazione oltre che di valutazione umana di situazioni di fatto fra le quali sono il servizio scolastico prestato, la promozione e l'idoneità conseguite.

Non si è ignorato il lavoro prestato da maestri anziani cui tanto la scuola doveva; non si possono, ora, ugualmente ignorare identiche situazioni ossia non vi possono essere disparità di trattamento (articolo 51 della Costituzione) quanto meno nello stesso ramo dell'amministrazione statale.

È superfluo aggiungere che il nostro disegno di legge — che non affronta il problema di fondo, ossia quello della preparazione professionale degli insegnanti elementari, perchè dovrà essere risolto in sede di riforma dell'istruzione magistrale — mira ad evitare le enormi ingiustizie, solo in parte citate, e a colmare, con la massima urgenza, le gravi lacune della legge n. 574 del 1966 che, nella sua pratica applicazione, è stata, e sarà, causa di una serie di ingiustizie e di evidenti disparità anche perchè è stata affidata alla responsabilità di 91 commissioni provinciali ciascuna delle quali ha adottato, e adotterà, criteri diversi, ossia restrittivi, in una provincia e meno restrittivi in un'altra.

Si confida, pertanto, nel suo sollecito accoglimento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, numero 574, è sostituito dal seguente:

« Sono istituite due graduatorie provinciali dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti, di cui una è ad esaurimento e comprenderà i maestri non di ruolo idonei alla data del 1° ottobre 1968 e l'altra è permanente ed includerà i maestri non di ruolo che conseguiranno la idoneità dopo il 1° ottobre 1968.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso, da quello relativo al servizio scolastico prestato in qualunque periodo e dal punteggio per i titoli di cultura successivamente conseguiti.

La graduatoria provinciale permanente di cui al primo comma viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni nuovo concorso e diviene ad esaurimento dopo che siano stati nominati in ruolo tutti gli insegnanti elementari idonei non di ruolo iscritti nell'altra graduatoria ad esaurimento. A parità di punteggio complessivo precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore e, in subordine, prevale l'anzianità di servizio. L'insegnante elementare non di ruolo che abbia diritto ad essere incluso in una delle graduatorie di cui al primo comma del presente articolo in diverse province può optare per una qualsiasi di esse ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Nel caso di più concorsi sostenuti nella stessa provincia, all'insegnante elementare non di ruolo viene valutato il miglior risultato conseguito, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova.

Gli iscritti nelle graduatorie provinciali sono cancellati da esse qualora ottengano la nomina in una provincia o qualora rinuncino alla nomina ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e permanente, di cui al precedente articolo, sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, numero 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti, con riserva rispettivamente del 30 per cento dei detti posti alla graduatoria provinciale ad esaurimento e del 20 per cento a quella permanente ».

#### Art. 3.

Un quarto dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 della stessa legge agli iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e permanente, vacanti e disponibili al 1° ottobre di ogni anno, è assegnato ad un concorso speciale riservato da bandirsi ogni biennio.

Al detto concorso speciale possono partecipare, indipendentemente dal limite di età, gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a « buono », abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 in poi, e per almeno due di detti anni in scuole elementari statali e popolari.

La durata del servizio scolastico, ferme restando le altre condizioni del comma precedente, è ridotta a cinque anni per gli ex

combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio e per coloro che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 75 punti su 125 con non meno di 6/10 per ciascuna prova, mentre è ridotta a due anni per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo non inferiore a 75 punti su 125, abbiano superato le prove di esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai Provveditori agli studi o dall'Assessorato della Regione siciliana.

Gli esami del concorso speciale riservato consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una prova pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente.

I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la prova pratica. I 25 punti riservati ai titoli sono ripartiti assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di servizio, di 10 punti ai titoli di cultura, di 1 punto alle benemerienze.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, valgono per il concorso speciale tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini della iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.